



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI REALMONTE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 del Registro data <u>08/03/2023</u>	<i>Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico ad un legale per la difesa dell'Ente per la costituzione in appello del procedimento giudiziale contro Castiglione Elena prot.n.901 del 20/01/2023.</i>
---	---

L'Anno **duemilaventitre**, il giorno **otto** del mese di Marzo , dalle **ore 18:20** e ss.

A seguito di regolare convocazione si è riunita oggi in modalità mista, in presenza e in videoconferenza, come da appello nominale di questo Segretario,

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori componenti:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
LATTUCA Santina	Sindaco	In sala Giunta	
ARCURI Melissa Rita	Vice Sindaco	In video Conferenza	
FUGALLO Antonino	Assessore	In video Conferenza	
FIORICA Leonardo	Assessore	In video Conferenza	
ANASTASI Rosalia	Assessore	In sala Giunta	
Totale presenti/assenti		5	

Assume la presidenza l'Avv. Santina Lattuca, Sindaco del Comune con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietro Nicola Amorosia, in videoconferenza.

Constatata la sussistenza del numero legale e verificato il collegamento simultaneo di tutti i presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sulla proposta che si sta discutendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sono stati acquisiti i **pareri favorevoli** in ordine alla regolarità tecnica da parte del TPO del Settore I e alla regolarità contabile da parte del TPO del Settore II Servizio finanziario;

Visto lo schema di parcella dell'Avv. Stefano Puccio, prot.n. 2578 del 01/03/2023 pari ad **Euro 4.305,60** che include le fasi della controversia ed è onnicomprensivo di Cpa, spese generali e IVA come per legge (**Euro 4.305,60** onnicomprensivo);

Visto il Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

Visto lo schema di disciplinare d'incarico da sottoscrivere con il suddetto professionista;

Visti:

La legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e ss.mm.ii.;

Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs 267/2000;

La L.R. 26/93;

L'O.R.EE.LL;

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** la proposta di uguale oggetto che in uno alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DETTARE** l'indirizzo che il Responsabile del Settore I "Affari Generali, Servizi al Cittadino e A.R.O.", nel rispetto della normativa di settore, provveda, mediante affidamento, a conferire incarico di patrocinio difensivo e rappresentanza in giudizio all'**Avv. Puccio Stefano** e costituirsi in giudizio innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per opporsi alla sentenza n. 2000/2022 pubblicata in data 20/06/2022 del Tar di Palermo per le motivazioni di cui nella narrativa della proposta;
- 3. DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore I di sottoscrivere il disciplinare d'incarico che regola i rapporti con il professionista e adottare tutti i conseguenti provvedimenti gestionali, compreso l'impegno di spesa pari ad **Euro 4.305,60** che graverà al cap. 560 denominato "Spese per liti, arbitraggi onorari e spese di cause" del redigendo bilancio 2023 in corso di formazione;
- 4. DI TRASMETTERE** copia del presente atto al professionista incaricato;

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione ulteriore unanime e palese

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 L.R. n.44/91



COMUNE DI REALMONTE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

I SETTORE- SERVIZIO 1- SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: *Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico ad un legale per la difesa dell'Ente per la costituzione in appello del procedimento giudiziale contro Castiglione Elena prot.n. 901 del 20/01/2023.*

Il sottoscritto Arch. Giuseppe Vella, nella qualità di Responsabile di P.O. del 1 Settore AA.GG.

Premesso che con Delibera di Giunta n. 70 del 30/04/2020 è stato conferito incarico legale di rappresentanza e difesa legale del Comune di Realmonte, nel giudizio promosso innanzi al TAR di Palermo-, della ditta Elena Castiglione;

Rilevato che con sentenza n. 2000/2022 pubblicata in data 20/06/2022 il Tar di Palermo ha rigettato il ricorso della ditta Castiglione Elena in quanto dichiarato improcedibile e per il resto lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione improcedibili i motivi aggiunti, condannando al ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Realmonte che liquida in €.1.500.00 oltre accessori di legge. Spese compensate con la Soprintendenza BB.CC. Di Agrigento. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Dato atto che con precedente incarico, attribuito con atto deliberativo di G.C. n.70 del 30/04/2020 l'**avvocato Stefano Puccio** veniva incaricato per la costituzione in giudizio davanti al TAR di Palermo per altro ricorso promosso sempre dallo stesso attore e per fattispecie simile e che quindi suggerisce, per economia tempi e di conseguente approfondimento, incaricare lo stesso legale;

Vista la fattura pro forma fatta pervenire dall'**avvocato Stefano Puccio**, con studio in con Studio Legale a Realmonte in via Grande n.98, e assunta al protocollo dell'Ente in data 23/02/2021 con protocollo n.2578, così di seguito riportata:

Competenza: Tribunale di Agrigento Valore della Causa: Indeterminabile - complessità alta per un totale complessivo di €. 4.305,60.

Compenso tabellare €. 4.305,60

Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico ad un legale per la difesa dell'Ente per la costituzione in appello del procedimento giudiziale contro Castiglione Elena prot.n. 901 del 20/01/2023.

DATO atto che l'importo caricato:

compenso tabellare € 3.600,00, spese generali 15% € 540,00; cassa avvocati € 165,60- contribuente soggetto al regime forfettario ex art. comma 1 da 54 a 89 L.N. 190/2014 per come modificato dalla L. n. 208/2015; totale documento € 4.305,60- per un totale da Impegnare pari a: **€ 4.305,60-** per un totale da liquidare pari ad € 4.305,60;

Ritenuto opportuno conferire incarico legale per costituirsi e resistere in giudizio nei confronti della sig.ra Castiglione Elena, per la tutela e difesa appropriata degli interessi dell'ente;

VISTO l'art.17 del D. Lgs n. 50/2016, il quale dispone che le disposizioni del medesimo decreto non si applicano, tra l'altro, agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31 e successive modificazioni, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali;

VISTE le Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018, nelle quali, in aderenza all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, si chiarisce che "L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi)";

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

VISTE le Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018, che al punto 3.1.4.1 prevedono la possibilità di procedere all'affidamento diretto ad un professionista di un incarico legale nel caso di consequenzialità o complementarietà con altri precedenti incarichi che siano stati conclusi positivamente;

CONSIDERATO che appare opportuno, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, per la migliore tutela delle ragioni dell'ente e del perseguimento dell'interesse pubblico, conferire l'incarico di che trattasi all'Avv. Stefano Puccio, cui è già stato conferito, con deliberazione di G. C. n. 70/2020, l'incarico **per la costituzione in appello del procedimento giudiziale contro Castiglione Elena prot.n. 901 del 20/01/2023;**

VISTO l'art. 9 della L. 24/03/12 n. 27, di conversione del D.L. 24/01/12 n.1, che ha innovato, tra l'altro, in materia d'incarichi legali e corrispettivi da corrispondere, con l'abrogazione dei tariffari professionali, e rimette alle parti, cliente e legale, di concordare l'importo del compenso tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività da prestare, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, nonché della complessità delle questioni giuridiche da trattare;

VISTO il D.M. n. 55 del 10/03/14, che ha aggiornato i parametri ministeriali di riferimento per le liquidazioni giudiziali dei compensi professionali di cui alla L. 24/03/14 n 27, che vanno applicati in mancanza di preventivo accordo;

VISTO l'art. 13 bis della L. n. 247/2012 in cui si ritiene equo il compenso determinato nelle convenzioni che regolano le prestazioni professionali degli avvocati quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia;

Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico ad un legale per la difesa dell'Ente per la costituzione in appello del procedimento giudiziale contro Castiglione Elena prot.n. 901 del 20/01/2023.

DATO ATTO che il Comune di Realmonte non dispone di un ufficio legale interno, né contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di avvocati abilitati all'esercizio della professione forense aventi lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di soggetto controinteressato, in giudizi civili, penali ed amministrativi;

DATO ATTO che il suddetto compenso è da intendersi, altresì, al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc.), che saranno rimborsate con provvedimento separato del Responsabile del Servizio e previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa;

DATO ATTO che nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di patrocinio al professionista verrà liquidato quanto convenuto, con obbligo per il professionista di recuperare senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù della sentenza. Solo in caso di integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali.

DATO ATTO che il compenso come sopra determinato non potrà essere variato in aumento;

RITENUTO di dover demandare all'Ufficio competente e Responsabile del competente Settore l'adozione dei provvedimenti gestionali susseguenti;

VISTO la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO Il Codice dei Contratti D. Lgs n 50/16;

RITENUTO, nelle more dell'implementazione dell'elenco dei legali esterni per il conferimento degli incarichi legali di patrocinio difensivo e rappresentanza in giudizio, di dovere procedere comunque all'affidamento del presente incarico;

VISTI:

- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la L.R. N. 7/92;
- la L.R. N. 30 del 23/12/2000 e s.m.i., che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL.;
- Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali";

PROPONE

DI DETTARE l'indirizzo che il Responsabile del Settore I "*Affari Generali, Servizi al Cittadino e A.R.O.*", nel rispetto della normativa di settore, provveda, mediante affidamento, a conferire incarico di patrocinio difensivo e rappresentanza in giudizio all'Avv. Puccio Stefano e costituirsi in giudizio innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia Tribunale di Palermo per opporsi al ricorso in appello presentato dalla ditta Castiglione Elena prot.n. 901 del 20/01/2023, per le motivazioni di cui in premessa e per un corrispettivo complessivo pari a quanto in premessa indicato, al netto del rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso totale, CP, alle condizioni di seguito indicate:

- l'incarico dovrà essere affidato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- il compenso non potrà essere variato in aumento;
- il compenso è da intendersi al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc), che saranno rimborsate con

provvedimento separato del responsabile del servizio e previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa;

- al professionista incaricato possono essere corrisposte somme a titolo di acconto che, comunque, non dovranno superare il 20% del totale del compenso stabilito;

nell'ipotesi di condanna di controparte al pagamento delle spese per il procedimento monitorio in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di patrocinio al professionista verrà liquidato quanto convenuto, con obbligo per il professionista di recuperare senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù del provvedimento monitorio. Solo in caso d'integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali;

DI DARE ATTO che tale incarico si rende necessario al fine di difendere e tutelare le ragioni dell'Ente e che la mancata costituzione in giudizio comporterebbe un grave danno all'Ente;

DI DISPORRE con la presente l'assegnazione al Responsabile del Settore I "Affari Generali, Servizi al Cittadino e A.R.O." della somma di €. 4.305,60 comprensiva di CPA , con imputazione della spesa al cod. spese legali – cap. 560 "Spese per liti, arbitraggi onorari e spese di cause" del redigendo bilancio 2023 in corso di formazione

Di Dare mandato al Responsabile del Settore I di adottare tutti gli atti gestionali conseguenti ivi compreso l'impegno di spesa e la sottoscrizione del disciplinare d'incarico che regola i rapporti con il professionista designato;

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo onde consentire la costituzione dell'Ente nei termini di legge;

Trasmettere il presente atto al professionista designato.

Il Responsabile del I Settore
Arch. Giuseppe Vella



PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, sull'unita proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: **Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico ad un legale per la difesa dell'Ente per la costituzione in appello del procedimento giudiziale contro Castiglione Elena prot.n. 901 del 20/01/2023.**, si esprime **Parere Favorevole**

Addì, _____



Il Responsabile del I Settore
Arch. Giuseppe Vella

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sull'unita proposta di deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000;

Addì, _____

**Il Responsabile del II Settore
Economico- Finanziario**
Dott. Salvatore Alesci

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to:Avv. Santina Lattuca

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to:Antonino Fugallo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Pietro Nicola Amorosia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, L.R. 03.12.1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32, Legge 18.06.2009 n. 69)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

ATTESTA

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio *on-line*, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Realmente, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro Nicola Amorosia

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è diventata esecutiva il _____:
- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91)
 - decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91);
 - non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5 della L.R. n.).

Dalla residenza municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro Nicola Amorosia

